




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo



Schema di decreto ministeriale concernente il piano
annuale di gestione del patrimonio abitativo della
Difesa per l'anno 2014

Schema di D.M. n. 167

*(art. 306, co. 2, del codice di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

n. 171

19 maggio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Schema di decreto ministeriale concernente
il piano annuale di gestione del patrimonio
abitativo della Difesa per l'anno 2014

Schema di D.M. n. 167

*(art. 306, co. 2, del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

n. 171

19 maggio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Difesa

☎ 066760-4939/066760-4172 – ✉ st_difesa@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: DI0287.doc

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Contenuto	3
Quadro normativo	8
▪ 1. Gli strumenti di gestione del patrimonio abitativo	10
▪ 2. Il decreto del Ministro della Difesa del 16 marzo 2011 di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio	15
▪ 3. Il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo n. 32 del 2013	19

Schede di lettura

CONTENUTO

Il **Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014** è adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, come da ultimo novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 7 del 2014¹.

Tale disposizione, al comma 2, prevede che **entro il 31 marzo di ciascun anno**, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.

Con riferimento alla richiamata tempistica prevista dall'articolo 306 del Codice, il Governo, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, ricorda la **natura ordinatoria del termine in questione**.

Lo schema di decreto ministeriale in esame è composto da cinque articoli e da due allegati, nonché corredato di una relazione illustrativa.

Il decreto riporta, nell'allegato A, il **numero complessivo** degli alloggi ed il loro utilizzo, **suddiviso per tipologia e per Forza armata**, relativo al patrimonio alloggiativo in dotazione nell'anno 2014; il **numero degli alloggi**, distinti per Forza armata e per tipologia, **non più ritenuti utili** e non funzionali alle esigenze istituzionali; **una tabella** di raffronto tra i piani annuali relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Nell'**allegato B** è invece indicato il **numero degli alloggi alienati nell'anno 2014 ed il totale di quelli alienabili relativamente al medesimo anno**.

Nello specifico, il **comma 1 dell'articolo 1** stabilisce che il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 279, comma 1 lettera a), b) e c) del Codice dell'ordinamento militare in dotazione al primo gennaio 2015 è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente dal ministero della Difesa, specificando che il tipo e l'entità di tali alloggi figurano nell'**allegato A** del decreto.

In particolare, in base al richiamato allegato, tale patrimonio è composto da **16.812 unità abitative** alla data del 1° gennaio 2015.

La ripartizione tra le tre forze armate per l'**anno 2015** è la seguente: **esercito** 9.790 (21 ASIR, 2.469 ASI, 7.123 AST e 177 ASGC), **marina** 2.588 alloggi (11

¹ Il decreto legislativo n. 7 del 2014 reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

ASIR, 1.864 ASI, 399 AST 314 ASGC) ed **aereonautica** 4.434 alloggi (9 ASIR, 3.694 ASI, 730 AST e 1 ASGC).

Il successivo **comma 2** del medesimo articolo precisa che sempre nell'allegato A del decreto, alla Tabella 2, sono indicati gli **alloggi di servizio non più ritenuti utili** nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione.

In base all'allegato, questi risultano essere nel complesso **3.246** relativamente all'anno **2014**, mentre nell'anno 2013 erano **3.696**.

Al riguardo, si osserva che il comma 3 dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare fissa il numero degli alloggi da alienare, ai fini della realizzazione del programma pluriennale, in almeno 3.000 alloggi.

Nello specifico, relativamente **all'anno 2014**, 777 alloggi sono alloggi di servizio connessi con l'incarico (**ASI**), 2.427 sono alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (**AST**) e 42 sono alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (**ASGC**); la ripartizione tra le tre forze armate è la seguente: **esercito 2.199 alloggi, marina 447 alloggi ed aereonautica 600 alloggi**.

Per quanto riguarda invece il precedente anno **2013**, 827 erano alloggi di servizio connessi con l'incarico (**ASI**), 2827 alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (**AST**) e 42 alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (**ASGC**); la ripartizione tra le tre forze armate era la seguente: esercito 2.556 alloggi, marina 476 alloggi ed aereonautica 664 alloggi.

La Tabella sotto riportata si riferisce alla situazione complessiva degli alloggi di servizio non più utili alle esigenze istituzionali per l'anno 2014.

Alloggi	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
ASI	224	224	198	184	405	369	827	777
AST	2.296	1.939	272	257	259	231	2.827	2.427
ASGC	36	36	6	6	0	0	42	42
Tot.	2.556	2.199	476	447	664	600	3.696	3.246

Per quanto concerne poi gli immobili effettivamente venduti dall'amministrazione della Difesa relativamente all'anno 2014, l'**allegato B**, richiamato dal comma 4 dell'articolo 1, dà conto del fatto che a fronte di **2.874 immobili alienabili** (di cui 2.186 si riferiscono all'esercito) per l'anno **2014**, sono stati **alienati 124** immobili dell'esercito e **29** della marina e **64** dell'aeronautica.

Da ultimo, la tabella 3 dell'allegato A, dello schema di decreto di cui all'oggetto, richiamata dal comma 3 dell'articolo 1, confronta i piani annuali relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Alloggi	SME					SMM					SMA					TOTALE				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
ASI	73	0	0	0	0	22	0	-2	-15	-14	0	0	0	-11	-36	95	0	-2	-26	-50
AST	172	0	0	-30	-357	107	0	-7	-39	-15	0	0	0	-11	-28	279	0	-7	-80	-400
ASGC	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Tot.	251	0	0	-30	-357	129	0	-9	-54	-29	0	0	0	-22	-64	380	0	-9	-106	-450

Al riguardo, si osserva quindi che gli **alloggi** di servizio **non più ritenuti utili** sono stati:

Relativamente al 2010:

- 251, per l'esercito;
- 129, per la marina;
- 0, per l' aereonautica.

Relativamente al 2011:

- 0, per l'esercito;
- 0 per la marina;
- 0 per l' aereonautica.

Relativamente al 2012:

- 0, per l'esercito;
- - 9, per la marina;
- 0, per l' aereonautica.

Relativamente al 2013:

- - 30, per l'esercito;
- - 54, per la marina;
- - 22, per l' aereonautica.

Relativamente al 2014:

- - 357, per l'esercito;
- - 29, per la marina;
- - 64, per l' aereonautica.

L'**articolo 2** dispone che gli attuali utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari), ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico) e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi) **non aventi più titolo alla concessione**, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, a condizione che:

- nel nucleo familiare convivente vi sia un **portatore di handicap** accertato ai sensi della legge della legge n. 104 del 1992;

- **si tratti di coniugi superstiti** o di altro familiare convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.

Al riguardo, si osserva che la Commissione difesa della Camera, nel corso della seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo relativo alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32, ora decreto legislativo n. 9 del 2014) ha approvato, in particolare, una condizione finalizzata a prevedere che rientrino **nella fascia protetta**, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti:

- a) **coniugi vedovi** di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
- b) **coniugi divorziati, ovvero legalmente separati**, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
- c) nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente
- d) **figli e nipoti di personale militare e civile** della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni. Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

Il successivo **articolo 3** dispone, altresì, che **possono mantenere la conduzione dell'alloggio** anche i nuclei familiari composti da **coniugi superstiti** o altri familiari conviventi con il personale militare deceduto, ai quali ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell'alloggio, ai sensi 332 del testo unico delle disposizioni regolamentari, concernente le **proroghe per il rilascio**.

L'**articolo 4** reca disposizioni concernenti il decreto del Ministro della difesa del 7 maggio 2014 e in particolare prevede che gli utenti portatori di handicap, accertato ai sensi della legge n.104 del 1992 o gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprendeva alla data di entrata in vigore del citato decreto un portatore di tale tipologia di handicap, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto. Si precisa altresì che **il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione** dell'istanza da parte dell'Amministrazione. (**comma 1**).

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che i benefici previsti dalle disposizioni del citato articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della difesa, non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011 in tema di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo.

Da ultimo, il successivo **comma 3** precisa che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto del Ministro della difesa, si applicano nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni,

costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio.

Da ultimo, il **comma 1 dell'articolo 5**, precisa che in materia di alienazione degli alloggi di servizio, in relazione agli altri fini individuati nell'ordinamento militare e quindi in relazione ai fini diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, sono fatte salve le soglie di reddito già individuate dal decreto di gestione annuale del Ministro della difesa dell'11 giugno 2012, sempre in conformità agli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. Le disposizioni contenute in questo articolo 5, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa sono stabilite nell'ottica di mantenere salva la distinzione delle differenti categorie di non aventi titolo alla concessione, con particolare riferimento alle soglie reddituali di "salvaguardia" e protezione di alcune di esse, e non ingenerare, pertanto, dubbi circa le finalità per le quali sono fissate le nuove soglie di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 7 maggio 2014.

Ai fini dell'adeguamento del canone di occupazione dell'alloggio, l'amministrazione procede, previa documentata istanza dell'interessato, alla revisione della situazione reddituale complessiva degli utenti. **(comma 2)**.

Da ultimo si ricorda che l'amministrazione ha facoltà di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal DPR n.445 del 2000, ovvero in tutti i casi nei quali agli utenti sia concessa la facoltà di autocertificare alcune situazioni giuridiche e patrimoniali. **(comma 3)**.

QUADRO NORMATIVO

La tematica inerente al patrimonio alloggiativo della difesa, con particolare riferimento alla **vendita degli alloggi e ai criteri di determinazione dei canoni** di locazione e di vendita dei richiamati beni immobili, rappresenta da diverse legislature un tema di centrale importanza nell'ambito delle diverse questioni di interesse della Commissione difesa.

Per quanto riguarda la legislatura in corso si segnala, in particolare, il parere reso dalla Commissione difesa della Camera sullo schema di decreto legislativo relativo alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32, ora decreto legislativo n. 7 del 2014) che detta alcune condizioni al Governo in merito alle procedure di dismissione degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, al calcolo dell'aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di servizio, al riconoscimento di talune fasce protette.

Al riguardo, il Governo, in più occasioni², ha rilevato che **le esigenze abitative delle Forze armate sono salite a dismisura** a seguito della **trasformazione dell'esercito** di leva in esercito volontario ed è sorta quindi la necessità di fornire un'abitazione a tutti i militari i quali, attualmente, con la trasformazione della leva, non sono più in servizio per soli dodici mesi.

Il problema è stato evidenziato in maniera particolare nel corso dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare svolta dalla Commissione difesa del Senato nel corso della XVI legislatura. In quella sede è stato rilevato che "la costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di acquisto e di locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari"³.

Già nel 2010 il Governo aveva rilevato **l'esigenza di 51 mila unità** abitative, a fronte di un **patrimonio disponibile di 18.447 alloggi**, dei quali **ben 5.384** in possesso di utenti con il titolo concessorio scaduto (cosiddetto **sine titolo**) e di cui 3.284 non ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto ministeriale di gestione annuale del patrimonio abitativo, ovvero, ad esempio, le vedove, le

² Si veda, in particolare, la seduta della Camera del 1° dicembre 2011, svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata n. 3-01358.

³ Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa presso la Commissione difesa del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

famiglie con reddito basso (non oltre 40 mila euro), o con un familiare a carico portatore di handicap⁴.

Successivamente (25 gennaio 2012), l'esigenza alloggiativa della Difesa è stata stimata in circa 70.000 unità con una previsione di **ulteriori 51.600 alloggi** da realizzare, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio.⁵

Per quanto riguarda il quadro giuridico di riferimento, si segnala che gli articoli 403, 404 e 405 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 concretano una **specifica Sezione del Testo regolamentare**, espressamente dedicata alle "**Procedure per l'alienazione** degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate" e recano dettagliate disposizioni in materia di: individuazione degli alloggi da alienare (art. 403), criteri di vendita (art. 404), vendita con il sistema d'asta (art. 405).

Tali articoli (col D.P.R. n. 90 del 2010 in cui sono inseriti e col citato "Codice dell'ordinamento militare", entrambi entrati in vigore in data 8 ottobre 2010) si inseriscono in un più generale **quadro normativo di settore risalente e assai articolato** quanto a materia, disciplina procedimentale e decorrenze.

In proposito si richiamano, in via generale, le seguenti fonti normative (di legge e regolamentari):

- **l'articolo 306** del Codice dell'ordinamento militare ai sensi del quale entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della Difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto **il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa**, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, con indicazione dei parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;

⁴ I dati sono stati riferiti nel corso dello svolgimento del richiamato atto di sindacato n. 3-01358. In quella occasione il Ministro della difesa rilevava che "è stato dato avvio ad una serie di iniziative, quali ad esempio la stipula di convenzioni per ottenere nuove abitazioni ed attualmente delle sopra indicate 18.447 abitazioni ne sono state inserite in elenco 3 mila, le quali potranno ora essere poste in vendita. È stata stipulata una convenzione con i notai, nonché con le banche per chi volesse acquistare l'abitazione con un mutuo. L'obiettivo da perseguire, è quello di dare un'abitazione a tutti gli appartenenti alle Forze armate".

⁵ Cfr. nota 2.

- i conseguenti decreti ministeriali annuali recanti i suddetti piani annuali di gestione del patrimonio abitativo (da ultimo, il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2010, concernente il piano relativo all'anno **2009**, il decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, concernente i piani relativi agli anni 2010 e 2011, il decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, concernente i piani relativi agli anni 2012 e 2013).
- l'articolo **297** comma del Codice in base al quale il Ministero della difesa predispone con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un **programma pluriennale** per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
- gli articoli 398 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 che dettano le disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate.

1. Gli strumenti di gestione del patrimonio abitativo

1.1. Il piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio

Le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare, hanno portato alla predisposizione del **programma pluriennale** per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disposto dalla legge finanziaria per il 2008.

Nello specifico, l'articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), il cui contenuto è successivamente confluito nel richiamato **articolo 297** del Codice dell'ordinamento militare ha previsto che in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, **il Ministero della difesa predisponga**, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, **un programma pluriennale** per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4, il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa.

In relazione al citato piano pluriennale si segnala che nel corso della seduta della Commissione difesa del Senato del 25 gennaio 2012, il capo di Stato maggiore della difesa aveva rilevato che "le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare hanno portato alla predisposizione del Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disposto dalla legge finanziaria per il 2008". Tale programma ha individuato **un'esigenza alloggiativa** complessiva della Difesa stimata in circa **70.000 unità**, rendendo necessario realizzare sul territorio nazionale, in aggiunta a quelli già esistenti,

ulteriori **51.600** alloggi circa, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio. I costi di sola costruzione delle abitazioni sono stati stimati, complessivamente, in 5,7 miliardi di euro. In applicazione della citata legge finanziaria per il 2008, sono state inoltre individuate 3.022 unità alloggiative alienabili, il cui elenco è stato formalizzato il 22 novembre 2010 con decreto direttoriale della Direzione generale dei lavori e del demanio”.

A sua volta il **comma 628, lettera a)**, del richiamato **articolo 2**, attualmente corrispondente al comma 2 dell’articolo 297 del Codice, ha previsto **tre categorie di alloggi di servizio**:

- alloggi da assegnare al personale per il tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio, che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio;
- alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione di esigenze di mobilità e abitative;
- alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

A sua volta il **comma 628, alla lettera b)**, attualmente corrispondente ai commi 3, 4 e 5 dell’**articolo 306** del Codice, ha previsto che ai fini della realizzazione del programma pluriennale il Ministero della Difesa provveda all’**alienazione** della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà **di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali**.

In caso di alienazione è stato previsto, inoltre: il diritto di prelazione del conduttore e, in caso di mancato esercizio, del personale militare e civile del Ministero della Difesa che non sia proprietario di altra abitazione nella provincia; che il prezzo di vendita sia stabilito d’intesa con l’Agenzia del demanio.

È stato, altresì, disposto, un regime di maggior favore in caso di particolari situazioni sociali quali: **riduzione del prezzo nella misura massima del 25%** e minima del **del 10%** per tenere conto del reddito del nucleo familiare, di portatori di *handicap* in tale nucleo, di eventuale perdita nel titolo di concessione; possibilità di permanenza negli alloggi - dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, rivalutato all’indice ISTAT - dei conduttori e del coniuge superstite, con basso reddito familiare o con componenti del nucleo familiare portatori di *handicap*.

È, stato, altresì stabilito che gli acquirenti degli alloggi non possano rivenderli prima di 5 anni e che i proventi delle alienazioni vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

Si segnala che la Commissione difesa della Camera, nel corso della seduta del 20 dicembre 2013, **in sede di espressione del parere** sullo schema di decreto legislativo relativo alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze

armate (Atto n. 32, ora decreto legislativo n. 9 del 2014), ha formulato alcune condizioni che attengono alla dismissione degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, al calcolo dell'aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di servizio, alle fasce protette.

In particolare, con riferimento alle procedure di vendita, la Commissione ha previsto che "al fine di completare in tempi brevi il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, **il prezzo di vendita degli alloggi occupati**, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, utilizzando come riferimento i valori di tipologia con cui sono stati acquisiti o costruiti detti alloggi, **deve essere ridotto nella misura del 35 per cento a tutti i conduttori** ed il calcolo e la determinazione di questa riduzione siano resi evidenti nella proposta di vendita trasmessa all'utente. Negli alloggi messi in vendita occupati da conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, gli stessi conduttori permangono nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento di asta, **al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione**, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore.

Gli alloggi posti in vendita non possono essere rivenduti prima della scadenza del quinto anno dalla data dell'acquisto.

La Commissione ha altresì formulato una condizione finalizzata a prevedere che **una riduzione del prezzo base degli alloggi, indipendentemente dalla loro occupazione**, a favore dei potenziali acquirenti appartenenti esclusivamente al personale militare e civile della Difesa con diritto di precedenza prescindendo dal valore dell'offerta, da riconoscersi ai non proprietari di altra abitazione idonea. "Una quota delle maggiori entrate non superiore al 10 per cento derivanti dalle vendite realizzate entro l'anno 2015 va destinata ad alimentare un fondo a cui attingere per finanziare gli oneri di rilocalizzazione connessi alla riorganizzazione dello strumento militare in modo da velocizzare il processo di valorizzazione e dismissione degli immobili militari non più funzionali alle esigenze istituzionali". Con particolare riferimento all'Usufrutto una condizione approvata dalla commissione prevede che tale istituto venga ampliato alle seguenti categorie:

- a) al coniuge del titolare;
- b) alla famiglia ove è presente un portatore di handicap, indipendentemente dall'età del titolare.

"I soggetti destinatari dell'usufrutto possono esercitare il diritto di opzione tra la formula ordinaria e quella con diritto di accrescimento. Entrambe le opzioni devono essere rateizzabili in misura non inferiore al 20 per cento del reddito familiare netto".

Al riguardo, si segnala che in sede di adozione del decreto legislativo n. 7 del 2014, previamente sottoposto al richiamato parere parlamentare, l'articolo 306 del Codice è stato modificato al fine di inserirvi il nuovo **comma 3-bis** per effetto del quale "Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, **il prezzo di vendita degli alloggi occupati**, determinato d'intesa con

l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, **è ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento**. Di tale riduzione è data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita.

Si segnala, da ultimo, che l'articolo 306 del Codice è stato oggetto di modifica anche da parte del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legge 95 del 2012 (*Spending review*), finalizzata a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 306.

Attraverso l'inserimento del nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 306 del Codice si è, infatti, previsto che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

1.2. Il Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale

Nel 2010, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 297, comma 1, del Codice è stato emanato il **decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio**, relativo al Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

La richiamata disciplina attuativa è stata successivamente riassetata negli articoli 398 e seguenti del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010⁶.

Relativamente alle principali parti del richiamato provvedimento che attengono alla materia in esame si segnala che la normativa regolamentare, oltre a disciplinare i procedimenti e le funzioni amministrative relative all'attuazione del piano pluriennale e la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti (Dlgs n. 163 del 2006), ha definito le **procedure per l'alienazione** degli alloggi di servizio non più funzionali alle esigenze istituzionali del dicastero.

In particolare (articoli 403, 404 e 405 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), per ogni appartamento **sono stati previsti**, in successione, i seguenti **passaggi procedurali** riguardanti l'accatastamento - gli immobili militari solo raramente

⁶ Cfr. Capo IV «Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate» articoli da 398 a 411.

sono accatastati - il trasferimento dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato, la presentazione di una relazione tecnica propedeutica alla stima, la determinazione del prezzo di vendita, l'acquisizione della valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del demanio, la presentazione di una offerta di acquisto da parte dell'interessato e all'eventuale sua accettazione, la verifica del reddito familiare complessivo ai fini della riduzione del prezzo, il rogito notarile e, infine, il decreto di approvazione del contratto di vendita.

A sua volta, il comma 5 dell'articolo 403 ha stabilito che la **Direzione generale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio**, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, **il prezzo di vendita**.

1.3. Il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa

L'articolo **306** del Codice, riassetando sul punto l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (poi abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 900, del Codice) ha previsto **che entro il 31 marzo di ciascun anno**, il Ministro della difesa, **sentite le competenti Commissioni parlamentari**, definisca con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto.

I proventi derivanti dalla gestione o dalla vendita del patrimonio alloggiativo **sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio** e per la manutenzione di quelli esistenti.

In relazione al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 si ricorda che la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 24 aprile 2014, ha esaminato il relativo schema (atto n. 91) esprimendo un parere favorevole con talune osservazioni e una condizione. In particolare, la Commissione invitava il Governo a valutare l'opportunità di:

a) provvedere ad una revisione al ribasso dei prezzi di vendita degli immobili alienabili e non ancora rogati, nell'obiettivo di un loro adeguamento ai valori di mercato sia in relazione alla categoria catastale applicata che al reale stato d'uso degli immobili;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «alla data del 31 marzo del 2014» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

c) apportare opportune modifiche all'articolo 4, comma 5, al fine di consentire, sulla base della nuova soglia di reddito, di esercitare ex novo l'opzione a favore dell'usufrutto;

d) impegnarsi a fornire al Parlamento i dati relativi alla distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, al fabbisogno abitativo teorico in base alle norme vigenti e all'eventuale deficit o surplus rispetto all'esistente, insieme ad una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali, nonché ad inserire tali dati nel piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa relativo al 2015;

e) superare definitivamente la gestione del patrimonio per Forza armata e l'impegno all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze;

f) infine, aggiornare e rendere pubblici gli elenchi degli incarichi che danno diritto all'alloggio di servizio ASIR, ASI e ASGC, sia ai fini di una corretta pianificazione delle esigenze reali delle Forze armate sia per evitare abusi derivanti dalla non conoscenza da parte degli interessati in ordine ai presupposti per la titolarità del diritto a ottenere un alloggio.

La Commissione esprimeva, infine una condizione volta ad aggiungere all'articolo 4, comma 4, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per l'utente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di fare istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, qualora «più favorevole all'utente», fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data del 1o gennaio 2014. Anche in tali casi l'Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli». Conseguentemente, si proceda alle opportune modifiche relative all'Allegato C.

2. Il decreto del Ministro della Difesa del 16 marzo 2011 di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio

In aderenza a quanto previsto dalla normativa di carattere primario⁷, il regolamento n. 112 del 2010, come successivamente riassetato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 ha contemplato tre categorie di alloggi di servizio.

La prima categoria, la quale attiene agli **alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio**, già contemplata dal regolamento di gestione degli alloggi di servizio, adottato con decreto ministeriale n. 88 del 2004⁸, include i seguenti alloggi:

- **ASGC** (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);
- **ASIR** (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);
- **ASI** (alloggi di servizio connessi con l'incarico).

La seconda categoria, concernente gli **alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile**, ricomprende i seguenti alloggi:

- **AST** (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);

⁷ Cfr.: articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007, il cui contenuto è confluito nell'articolo 297, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare.

⁸ Successivamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 90 del 2010 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

- **APP** (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);
- **SLI** (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);
- **ASC** (alloggi collettivi di servizio).

La terza categoria, finalizzata a rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, riguarda gli **alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante il riscatto**.

I criteri per la determinazione dei **canoni di concessione degli alloggi** della prima e seconda categoria si prevede siano determinati con decreti del **Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso **canone**, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è **determinato con decreto del Ministero della difesa** adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetustà dell'alloggio.

Con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011⁹ sono state dettate disposizioni in materia di **rideterminazione del canone degli alloggi di servizio** militari occupata da utenti senza titolo ai sensi del decreto legge n. 78 del 2010.

Tale decreto è stato adottato ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo **286** del Codice, concernente la determinazione dei **canoni degli alloggi di servizio**. Tale norma, **recentemente modificata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2014 (cfr. successivo paragrafo)** recepiva, nella sua originaria formulazione il contenuto dell'articolo 6, comma 21- *quater* del decreto-legge n. 78 del 2010¹⁰, in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio sulla base dei prezzi di mercato. Tale disposizione prevedeva che **con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare**, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvedesse alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. La disposizione disponeva, inoltre, che eventuali maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal comma in esame dovessero

⁹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2011.

¹⁰ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

affluire ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, il canone mensile di locazione è determinato dal **prodotto del prezzo di mercato**, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)-, per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo.

Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo» si definisce «**reddito di riferimento**» quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi dell'occupante, come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'inizio del procedimento di aggiornamento canone.

Il «**reddito di riferimento**» è:

a) ridotto:

- 1) di euro 2.500 per ogni familiare convivente a carico;
- 2) di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

b) aumentato per ogni mensilità intera di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla conduzione dell'alloggio occupato sino alla data del 31 dicembre 2010, con le seguenti modalità:

- 1) euro 100 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 40.000 ed euro 55.000;
- 2) euro 150 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 55.001 ed euro 75.000;
- 3) euro 200 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 75.001 ed euro 90.000;
- 4) euro 300 se il reddito di riferimento è superiore ad euro 90.001.

Il «**coefficiente correttivo**» per i richiamati «redditi di riferimento», come in precedenza calcolati, è determinato in misura pari a:

- a) 0,30 per i redditi fino a euro 19.000;
- b) 0,40 per i redditi compresi tra euro 19.001 ed euro 30.000;
- c) 0,50 per i redditi compresi tra euro 30.001 ed euro 40.200;
- d) 0,70 per i redditi compresi tra euro 40.201 ed euro 55.000;
- e) 0,80 per i redditi compresi tra euro 55.001 ed euro 75.000;
- f) 0,90 per i redditi compresi tra euro 75.001 ed euro 90.000;
- g) 0,95 per i redditi compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000;
- h) 1,00 per i redditi oltre euro 130.000.

Ai sensi del comma 5 del decreto in esame **sono esclusi dalla procedura di rideterminazione del canone**, di cui al comma 4, gli utenti senza titolo che, al 31 dicembre 2010, rientrano **nelle categorie cosiddette protette, individuate dal D.M. 23 giugno 2010**.

L'aggiornamento del canone di tutti gli alloggi occupati senza titolo è calcolato nella misura intera della variazione annualmente accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

In data 21 settembre 2011, il Governo, rispondendo in Aula ad un'interrogazione¹¹ a risposta immediata, precisava che "il Ministero della Difesa, in sede di predisposizione del decreto ministeriale per la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo (D.M. 16 marzo 2011), in attuazione della disciplina primaria che dispone la rideterminazione del canone per tutto il personale non avente titolo sulla base del prezzo di mercato, del reddito e della durata dell'occupazione, aveva prestato particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale citato. "In tale quadro, è stata data piena attuazione alla **mozione n. 1-00559**¹², approvata pressoché unanimemente dall'Assemblea della Camera, nella seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011, prevedendo la **non applicabilità della rideterminazione** agli utenti non aventi titolo con reddito non superiore a euro 40.167,54 per l'anno 2010, incrementato di euro 1259,59 per ogni familiare a carico oltre il terzo, ovvero rientranti, alla data del 31 dicembre 2010, nelle categorie cosiddette protette, individuate dal D.M. 23 giugno 2010.

Per quanto riguarda, invece, l'**aggiornamento del canone** rideterminato, il Ministero osservava che **la misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT** dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, citata nell'atto, è prevista dall'articolo 295 del Codice dell'ordinamento militare, ed **attiene esclusivamente ai canoni applicati agli utenti cosiddetti "in titolo"**, concessionari di alloggio di servizio in esecuzione di idonea concessione; fattispecie quest'ultima evidentemente diversa dalla previsione dell'aggiornamento annuale del canone rideterminato nella percentuale del 100%, che riguarda invece gli alloggi occupati dai "senza titolo", di cui all'articolo 2, comma 6, del D.M. 16 marzo 2011. La misura di tale adeguamento, peraltro, risulta coerente con quanto previsto dalla norma primaria, a cui il decreto in parola dà attuazione".

In relazione al tema in esame si segnala che **il Tar del Lazio, con sentenza del 20 settembre 2012, n. 7952/2012** ha annullato gli atti di rideterminazione del canone oggetto del ricorso amministrativo imponendo all'Amministrazione "di riformulare quegli atti dopo adeguata istruttoria, e di esternare con chiarezza tutte le valutazioni alla base della finale e non provvisoria rideterminazione del canone per l'occupazione senza titolo".

¹¹ Interrogazione n. 3-01833 (On.Bosi) riguardante le problematiche concernenti la determinazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo.

¹² La mozione impegnava il governo "ad assumere iniziative normative perché le eventuali maggiorazioni di canone previste dalla legge non siano applicabili nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con decreto del ministro della Difesa, tenendo conto della sostenibilità dei nuovi canoni da introdurre in relazione ai redditi complessivi familiari dei conduttori degli alloggi". Si segnala, inoltre, che nel corso della seduta dell'Aula del Senato del 28 settembre 2011 sono state illustrate le mozioni 1 – 00463 Sen. Germontani ed altri; 1 – 00467 Sen. Scanu ed altri; 1 – 00471 Sen. Ramponi ed altri; 1 - 00472 Sen. Caforio ed altri, vertenti sulla materia in esame.

3. Il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo n. 32 del 2013

In relazione al tema oggetto dello schema di decreto ministeriale in esame, si segnala che la Commissione difesa della Camera, nel corso della seduta del 20 dicembre 2013, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo relativo alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32, ora decreto legislativo n. 7 del 2014), ha formulato alcune condizioni che attengono alla dismissione degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della difesa, al calcolo dell'aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di servizio, alle fasce protette.

In particolare, con riferimento alle condizioni che attengono più direttamente alla **determinazione dei canoni** e al riconoscimento di talune fasce protette, la Commissione ha previsto che:

- ai fini del calcolo dell'aggiornamento dei canoni di concessione degli alloggi di servizio disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 286 comma 1 **venga modificato** al fine di disporre **la limitazione al 75 per cento della variazione annuale dei prezzi al consumo**, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, del tetto massimo a cui adeguare il canone annuale;

Successivamente, l'articolo 9, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legislativo n. 7 del 2014¹³ ha modificato il richiamato comma 1 prevedendo che "il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. **In tutti i casi in cui disposizioni**, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, **il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata** dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti.

- **siano ampliate** le fasce di tutela reddituali individuate dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 306 comma 2, e dell'articolo 286 comma 4, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, attraverso **l'ampliamento della soglia base di protezione** e dell'ammontare delle maggiorazioni riconosciute per i figli a carico.

¹³ Il decreto reca disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 sulla revisione dello strumento militare.

Cfr. successivo commento agli articolo 2,3,4 dello schema di decreto.

- **l'entità del canone**, determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3-bis, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le tutele previste dal medesimo articolo 286, comma 4, del citato Codice sia stabilita in misura comunque **non superiore al 40 per cento** del reddito netto familiare risultante dalla media degli ultimi due anni;

Cfr. successivo commento agli articolo 2,3,4 dello schema di decreto.

- rientrano **nella fascia protetta**, determinata dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306, comma 2, le seguenti categorie di soggetti:
 - a) coniugi vedovi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
 - b) coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio;
 - c) nuclei familiari di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, con un portatore di handicap convivente
 - d) figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, conviventi negli ultimi dieci anni. Alle suddette categorie è garantita la permanenza nell'alloggio alle medesime condizioni, indipendentemente dal tipo di concessione originaria ASI, AST o ASGC, già agli stessi riconosciute prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 2011.

Cfr. successivo commento agli articolo 2,3,4 dello schema di decreto.

- ai conduttori il cui reddito familiare lordo risulti non superiore a quello determinato annualmente con decreto del Ministro della Difesa **non possa essere applicato un canone** superiore a quello calcolato con i parametri ed i criteri dell'equo canone.

Cfr. successivo commento agli articolo 2,3,4 dello schema di decreto.